



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **REGOLARIZZAZIONE FATTURA DA FORNITORE ESTERO IDENTIFICATO IN ITALIA: PROCEDURA CORRETTA E ADEMPIMENTI**

*Publicato il 18 Ottobre 2024 di Sabatino Pizzano*



Ho comprato della merce da un fornitore tedesco tramite Amazon Marketplace e ho ricevuto una fattura cartacea che presenta alcune particolarità. Il fornitore, pur essendo un'azienda tedesca, ha un rappresentante fiscale in Italia con partita IVA italiana. La fattura è stata emessa senza IVA, riportando la dicitura *'Inversione contabile - Articolo 194 Direttiva 2006/112/EC'*, ed è arrivata in formato pdf via mail senza transitare attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Vorrei sapere se è corretto che la fattura non sia passata attraverso lo SDI e se devo emettere un'autofattura elettronica TD18 per il reverse charge. In caso affermativo, mi piacerebbe avere indicazioni su come compilare correttamente il documento TD18.

La fattura è stata emessa da un venditore con sede in Germania ma con partita IVA italiana. Questo è un caso tipico di venditore estero identificato ai fini IVA in Italia, probabilmente perché effettua un volume significativo di vendite a clienti italiani. Inoltre, un soggetto estero identificato ai fini IVA in Italia non è tenuto a trasmettere le fatture tramite il Sistema di Interscambio (SDI). L'obbligo di fatturazione elettronica tramite SDI è previsto solo per le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, ciò in quanto anche se un soggetto estero è identificato in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale, mantiene comunque lo status di soggetto estero. Di conseguenza, le operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti sono considerate *"transfrontaliere"* e non rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica.

La fattura riporta la dicitura *"Inversione contabile - Articolo 194 Direttiva 2006/112/EC"* e questo indica che l'operazione è soggetta al meccanismo del reverse charge (o inversione contabile). L'Articolo 194 della Direttiva 2006/112/EC prevede il meccanismo dell'inversione contabile per determinate operazioni tra soggetti passivi IVA. In particolare:

- Si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA;
- In questi casi, il debitore dell'imposta diventa il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi, purché sia un soggetto passivo IVA stabilito in tale Stato membro;
- Il fornitore/prestatore emette una fattura senza applicare l'IVA, indicando che si tratta di un'operazione soggetta a inversione contabile;
- L'acquirente/committente diventa responsabile del versamento dell'IVA all'erario, integrando la fattura ricevuta con l'imposta dovuta;
- L'acquirente/committente registra la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite, potendo così detrarre l'IVA assolta;
- Questo meccanismo si applica a prescindere dal fatto che il fornitore/prestatore abbia una partita IVA nel paese del cliente;
- Lo scopo è semplificare gli obblighi IVA per i fornitori non stabiliti e prevenire l'evasione fiscale, trasferendo l'obbligo di versamento dell'imposta sull'acquirente.

Il meccanismo dell'inversione contabile si applica in questo caso perché:

- Il venditore è stabilito in un altro paese UE (Germania);
- L'acquirente è un soggetto passivo IVA in Italia;
- Il venditore ha una partita IVA italiana ma non è stabilito in Italia.

In questa situazione, l'IVA deve essere assolta dall'acquirente tramite il meccanismo del reverse charge. Ciò significa che dovrà:

1. Integrare la fattura con l'IVA italiana applicabile (22% nel caso di specie);
2. Registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che delle vendite;
3. Emettere un documento elettronico tipo TD18 da inviare al Sistema di Interscambio (SDI).

Per emettere correttamente un documento elettronico di tipo TD18 per l'integrazione di un acquisto intracomunitario, è necessario seguire questi passaggi:

1. Nel campo <CedentePrestatore> vanno inseriti i dati del fornitore estero, inclusa la sua partita IVA estera (non quella italiana).
2. Nel campo <CessionarioCommittente> inserisci i dati dell'acquirente italiano.
3. Nel campo <Data> indica la data di ricezione della fattura originale (o una data nel mese di ricezione).
4. Usare una numerazione specifica per questi documenti, ad esempio "TD18/001".
5. Va inserito l'imponibile presente nella fattura ricevuta dal fornitore.
6. Va calcolata e inserita l'IVA italiana applicabile (22%).
7. Nel campo <SoggettoEmittente> va inserito il codice "CC" (Cessionario/Committente).
8. Nei <DatiFattureCollegate> vanno inseriti gli estremi della fattura originale ricevuta.

L'errore che riceve inserendo la partita IVA italiana del fornitore è dovuto al fatto che nel TD18 il cedente deve essere identificato con i suoi dati esteri, non con quelli italiani. La partita IVA italiana del fornitore non va quindi inserita in questo documento. Il TD18 serve proprio a integrare l'IVA su un acquisto da fornitore UE con partita IVA del suo paese, non per acquisti da soggetti con partita IVA italiana.

Se non possiede la partita IVA estera del fornitore, può rimediare nel seguente modo quando emette il documento elettronico TD18:

1. Nel campo <CedentePrestatore>, invece della partita IVA italiana del fornitore, deve inserire un codice identificativo fiscale alternativo. Le opzioni sono:
  1. Il codice fiscale attribuito al fornitore dal suo paese d'origine (se disponibile)
  2. In mancanza di un codice fiscale estero, può utilizzare il codice convenzionale "9999999999" (11 volte il numero 9).
2. Inserire comunque tutti gli altri dati del fornitore estero (ragione sociale, indirizzo, ecc.) nei campi appropriati del <CedentePrestatore>.
3. Nel campo <IdPaese> della sezione <IdFiscaleIVA> del <CedentePrestatore>, indicare il codice del paese di residenza del fornitore (es. "DE" per la Germania).
4. Compilare normalmente tutti gli altri campi del documento TD18, inclusi i suoi dati come acquirente italiano nel <CessionarioCommittente>.
5. Calcolare e inserire l'IVA italiana da assolvere in reverse charge.

Utilizzando questo metodo, il Sistema di Interscambio accetterà il documento senza segnalare errori relativi alla partita IVA italiana del fornitore

Ricordi di inviare il TD18 al Sistema di Interscambio entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura originale.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA